Reparto Volo Emergenze

Emergency Flight Department

(RVE- EFD) ODVPC

Nuovo statuto associativo
Approvato dall'assemblea straordinaria dei soci
del 26 gennaio 2025

SOMMARIO

ART. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA 5

1.1 Costituzione e denominazione 5

1.2 Sede 5

1.3 Durata 5

ART. 2 SCOPO ASSOCIATIVO 5

2.1 Attività associative 6

2.2 Attività a favore di terzi 6

ART. 3 – RISORSE ECONOMICHE 7

3.1 Provenienza delle risorse economiche 7

3.2 Divieto di distribuzione di utili e avanzi di gestione 8

3.3 Divieto di retribuzione del volontario 8

3.4 Esercizio finanziario e disponibilità del bilancio associativo 8

ART. 4 – PROCEDURA DI AMMISSIONE DEI SOCI 9

4.1 Ammissione del nuovo socio 9

4.2 Clausula di ammissione 9

ART. 5 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO 10

5.1 Recesso 10

5.2 Esclusione 10

5.3 Per decadenza 10

5.4 Per comportamenti contrastanti 11

5.5 Per violazione degli obblighi statutari 11

5.6 Conseguenze della decadenza da socio 11

5.7 Divieto di uso di indumenti e loghi 11

ART. 6 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI 11

6.1 Diritti dei soci 11

6.2 Doveri dei soci 12

ART. 7 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE 12

ART. 8 – L'ASSEMBLEA 12

8.1 Prerogative dell'Assemblea 12

8.2 Modalità di svolgimento dell'Assemblea 13

ART. 9 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA 13

9.1 Modalità di convocazione 13

9.2 Presidente dell'assemblea 13

ART. 10 – QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI 13

10.1 Quorum dell'Assemblea ordinaria 13

10.2 Quorum dell'Assemblea straordinaria 13

10.3 Quorum deliberativi 14

10.4 Deleghe 14

ART. 11 – COMPETENZE DELLE ASSEMBLEE 14

11.1 Competenza dell'Assemblea Ordinaria 14

11.2 Competenza dell'Assemblea Straordinaria 15

ART. 12 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO 15

12.1 Componenti del Consiglio Direttivo 15

12.2 Gestione della riunione e modalità di partecipazione 15

12.3 Surroga consigliere 15

12.4 Decadenza del Consiglio 15

12.5 Nomina del nuovo Presidente 16

ART. 13 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 16

13.1 Prerogative del Consiglio Direttivo 16

13.2 Durata dell'incarico e dotazioni delle figure funzionali 16

ART. 14 – CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, QUORUM COSTITUTIVI E VOTO 17

14.1 Convocazione 17

14.2 Partecipazioni senza diritto di voto 17

14.3 Convocazione in urgenza 17

14.4 Quorum costitutivi 17

14.5 Modalità di svolgimento della riunione 17

14.6 Votazioni 17

ART. 15 – IL PRESIDENTE 18

15.1 Prerogative del Presidente *18*

15.2 Assenza o impedimento *18*

ART. 16 – ORGANO DI CONTROLLO ***18***

ART. 17 LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI ***19***

ART. 18 –BILANCIO SOCIALE ***19***

ART. 19 – SCIOGLIMENTO ***20***

ART. 20 – RINVIO ***20***

ART. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1.1 Costituzione e denominazione

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile denominata: **"Reparto Volo Emergenze – Emergency Flight Department (RVE-EFD) ODVPC"**, operante senza fini di lucro

L'associazione assume nella sua denominazione la dicitura "Organizzazione Di Volontariato di Protezione Civile" ovvero l'acronimo "ODVPC", previa iscrizione dell'associazione nel Registro Regionale del Volontariato ovvero, una volta istituito, presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'associazione si qualifica "Ente del Terzo Settore", ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Una volta perfezionata l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'Associazione indica gli estremi di iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico

1.2 Sede

La sede legale si trova nel Comune di **Villafranca di Verona in via Palermo, 5**

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

1.3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 SCOPO ASSOCIATIVO

Per la realizzazione dello scopo associativo e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODVPC si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, prevalentemente di protezione civile, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- protezione civile ai sensi del DLGS 1/18 e successive modificazioni;

2.1 Attività associative

Nello specifico, a titolo esemplificativo L'ODVPC intende svolgere:

a) Attività di interventi in caso di emergenza e/o calamità come previsto dal Dlgs. 1/2018 art. 7 (tipologie degli interventi emergenziali di Protezione Civile)
b) L'intervento avverrà con squadre sia aeree che di terra e in altri contesti, con personale opportunamente formato, addestrato e specializzato. Dovrà essere dotato di idonee apparecchiature per favorire lo svolgimento di collegamento, supporto logistico e coordinamento in caso di calamità, di ricerca persone scomparse ed anche in caso di manifestazioni pubbliche autorizzate mettendosi a disposizione delle autorità competenti per attività di prevenzione/Informazione di supporto alle Istituzioni.
c) Attività ausiliaria di monitoraggio e supervisione mediante l'utilizzo di droni, pilotati da Volontari muniti dell'attestato di pilota APR rilasciato dall'ENAC.
d) L'ODVPC collabora con le Pubbliche Amministrazioni, con le autorità di Pubblica Sicurezza, con le forze di soccorso e con altri corpi o associazioni operanti nell'ambito della Protezione Civile.
e) L'ODVPC svolge attività di promozione della cultura di Protezione Civile e sicurezza: per questo fine vengono organizzati dei corsi di formazione e di aggiornamento tenuti da esperti dei particolari settori e attività di simulazioni nel territorio, onde permettere la preventiva applicazione delle conoscenze apprese.

2.2 Attività a favore di terzi

Le attività sono svolte dall'ODVPC prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito nel territorio comunale, intercomunale, distrettuale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale

a) Una parte dei soci, qualora disponibili, potrà intervenire in calamità a livello Nazionale, (previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, anche per le vie brevi) aggregandosi alla Colonna Mobile Nazionale, o della Regione Veneto, tramite il Coordinamento Provinciale o autonomamente coordinate con altri Enti o Istituzioni.
b) Parimenti una parte dei soci, se disponibili potrà intervenire in calamità a livello Nazionale, (previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, anche per le vie brevi) aggregandosi alle Colonne Mobile predisposte dalle istituzioni e/o eventuali associazioni nazionali di appartenenza.
c) L'ODVPC, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.
d) Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.

e) L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione Di Volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci, e comunque non oltre i limiti previsti, come riferimento, per i Volontari di Protezione Civile impegnati in attività di emergenza.
f) Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.).
g) Ogni forma di rapporto economico con l'ODVPC derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
h) L'ODVPC ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.
i) L'ODVPC può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ART. 3 – RISORSE ECONOMICHE

3.1 Provenienza delle risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da:

- quote associative che i soci devono versare entro il 31 gennaio di ciascun anno;
- contributi degli associati;
- eredità, donazione e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- proventi del 5x1000
- proventi derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

3.2 Divieto di distribuzione di utili e avanzi di gestione

È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3.3 Divieto di retribuzione del volontario

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con cui il volontario è socio o associato.

3.4 Esercizio finanziario e disponibilità del bilancio associativo

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell'Assemblea che ne disporrà l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

ART. 4 – PROCEDURA DI AMMISSIONE DEI SOCI

4.1 Ammissione del nuovo socio

L'ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato.

La deliberazione è comunicata all'interessato entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione del nominativo del nuovo aderente nel libro dei soci, dopo che lo stesso avrà versato la quota associativa annuale.

Tale quota si riduce del 30% se la richiesta viene presentata dopo il primo di luglio, gratuita per la parte rimanente dell'anno se presentata dopo il 15 novembre.

La domanda di ammissione è fatta in forma scritta da parte dell'interessato e deve contenere l'esplicita accettazione del presente statuto, oltre all'impegno ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere, adottati dagli organi dell'Associazione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, l'aspirante associato o il rappresentante legale della persona giuridica ha la facoltà di richiedere che l'assemblea si pronunci sul rigetto alla prima convocazione utile. Resta fermo il diritto di chiedere all'assemblea il riesame della propria decisione.

In caso di domanda di ammissione presentata da un soggetto diverso dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

L'associato per poter prestare servizio operativo in attività di Protezione Civile dovrà aver frequentato con profitto i corsi obbligatori previsti dalle norme regionali e nazionali vigenti.

4.2 Clausula di ammissione

I soci dell'Associazione dichiarano, anche in fase di prima iscrizione, di non far parte di altri gruppi di Protezione Civile o assimilati, per incompatibilità di disponibilità in caso di emergenze o richieste di enti.

È esclusa questa clausola qualora RVE sia affiliata a strutture nazionali, in quel caso sarà definita dal Direttivo la percentuale di volontari da destinare.

ART. 5 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per esclusione;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa annua trascorsi tre mesi dal sollecito trasmesso anche per il tramite di ausili telematici;
- in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- in caso di persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottati dagli organi dell'Associazione.

5.1 Recesso

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile.

Il recesso del socio viene annotato sul libro degli associati da parte del Consiglio Direttivo.

Il socio receduto non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

5.2 Esclusione

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

In ogni caso, prima di procedere alla deliberazione di esclusione, gli addebiti avanzati nei confronti del socio devono essere contestati per iscritto anche per il tramite di ausili telematici, consentendo allo stesso facoltà di replica.

Avverso il provvedimento di esclusione, l'associato ha facoltà di proporre ricorso all'assemblea dei soci che si pronuncia sull'esclusione alla prima convocazione utile. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

Il provvedimento di esclusione assume efficacia dalla annotazione sul libro soci conseguente alla delibera dell'Assemblea di ratifica del medesimo provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo.

5.3 Per decadenza

L'associato decade per causa mancato versamento della quota associativa trascorsi tre mesi dal sollecito trasmesso anche per il tramite di ausili telematici;
La decadenza è intesa anche per coloro i quali ricoprano cariche in Consiglio Direttivo o su emanazione del Direttivo stesso, con le modalità riportate in specifico articolo.

5.4 Per comportamenti contrastanti

L'associato decade in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

5.5 Per violazione degli obblighi statutari

L'associato decade in caso di persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottati dagli organi dell'Associazione.

5.6 Conseguenze della decadenza da socio

L'associato, in tutti i, casi precedenti non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Inoltre in tutti i casi precedenti il Socio decaduto è obbligato a restituire materiali ed attrezzature avute in dotazione. Qualora il socio abbia in dotazione la divisa sociale ufficiale ed ha versato una cauzione infruttifera deve restituire gli indumenti e contestualmente verrà restituita la cauzione. In caso di incuria la cauzione non verrà restituita.

5.7 Divieto di uso di indumenti e loghi

Al di fuori delle attività di Protezione Civile non è consentito l'uso di divisa e loghi, se non espressamente autorizzati e in contesti definiti.

ART. 6 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

6.1 Diritti dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi. Nel caso di persone giuridiche o Enti, il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- essere informati sull'attività associativa;
- esaminare i libri sociali.

6.2 Doveri dei soci

I soci sono tenuti a:

- rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- essere in regola con il versamento della quota annuale associativa, da eseguirsi entro il 31 gennaio di ciascun anno pena decadenza della qualità di socio nei modi descritti negli articoli che precedono;
- al rispetto della vigente normativa sulla privacy, dell'immagine pubblica compresa la tutela dei minori, e alla riservatezza delle informazioni interne all'associazione;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

ART. 7 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo (organo facoltativo).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve svolgersi nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 8 – L'ASSEMBLEA

8.1 Prerogative dell'Assemblea

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è costituita dai soci dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

All'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro soci, e tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

8.2 Modalità di svolgimento dell'Assemblea

Le assemblee possono tenersi sia in presenza, che in collegamento telematico che misto, ovvero con partecipanti in presenza e da remoto.

ART. 9 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

9.1 Modalità di convocazione

L'Assemblea dei Soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici almeno 10 giorni prima della data della riunione, e/o unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e/o pubblicato sul sito dell'associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

9.2 Presidente dell'assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di iscrizione.

ART. 10 – QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Sono così definiti quorum delle Assemblee ordinaria e straordinaria

10.1 Quorum dell'Assemblea ordinaria

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

10.2 Quorum dell'Assemblea straordinaria

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti, anche per delega, almeno tre quarti degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita alla presenza, anche per delega, di almeno un decimo dei soci aventi diritto.

10.3 Quorum deliberativi

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti con diritto di voto, anche per delega.

Per modificare lo statuto occorrono, in prima convocazione, il voto favorevole di due terzi dei soci presenti, deleghe comprese; in seconda convocazione occorre il voto favorevole della metà più uno dei soci presenti, deleghe comprese. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 5 gg. dalla seconda convocazione, nella quale deve essere presente, anche per delega, almeno un decimo degli associati, e la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida con il voto della maggioranza dei presenti.

10.4 Deleghe

È ammessa la presenza di deleghe nel numero massimo di 2 (due) per ciascun associato.

Il delegante deve essere in regola con la quota associativa per l'anno in corso e deve essere iscritto in associazione de almeno 3 mesi

ART. 11 – COMPETENZE DELLE ASSEMBLEE

11.1 Competenza dell'Assemblea Ordinaria

L'Assemblea **ordinaria:**

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca il Presidente
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dai soci esclusi;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli aspiranti soci avverso la reiezione delle domande di ammissione da parte del Consiglio Direttivo;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio Direttivo.

11.2 Competenza dell'Assemblea Straordinaria

L'assemblea **straordinaria** delibera:

- sulle modifiche dello statuto sociale;
- sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo

ART. 12 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

12.1 Componenti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero complessivo dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a sette eletti dall'Assemblea dei soci. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per quattro anni e sono rieleggibili

12.2 Gestione della riunione e modalità di partecipazione

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, che ne è componente effettivo, o in caso di sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età associativa.

Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati in regola con la quota associativa, pena la decadenza e sostituzione del primo dei non eletti in regola con la quota associativa.

Il Consiglio Direttivo può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da Presidente e Vicepresidente, Segretario, Tesoriere e da uno o più altri consiglieri, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo

12.3 Surroga consigliere

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; in alternativa il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva. Il sostituto rimane in carica fino allo scadere del mandato dell'intero Consiglio.

Il Consigliere decaduto deve riconsegnare materiali, attrezzature, strumenti avuti in dotazione, subentrerà il primo dei non eletti in regola col pagamento della quota associativa.

12.4 Decadenza del Consiglio

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo decada, il Presidente convoca entro 15 giorni l'Assemblea per la nomina dei nuovi consiglieri

12.5 Nomina del nuovo Presidente

Qualora si rendesse necessaria la nomina di un nuovo Presidente in quanto non si ricada nelle condizioni di cui all'art. 15 comma 2, il Consiglio Direttivo, presieduto dal Vice Presidente o in subordine dal Consigliere Anziano di iscrizione, e provvede alla convocazione dell'Assemblea straordinaria.
Nel contempo la gestione ordinaria e straordinaria della Associazione è in capo al Vice Presidente o al consigliere anziano.

ART. 13 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

13.1 Prerogative del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo

a) nomina al suo interno, un Vicepresidente ed un Segretario;
b) cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
c) predispone bilancio o rendiconto;
d) stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
e) delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
f) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
g) provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.
h) nomina una serie di figure, anche esterne al Consiglio, funzionali all'attività associativa quali Coordinatore, Responsabile della Logistica, Responsabile della Formazione, Responsabile della Comunicazione, ed altre ritenute necessarie.

13.2 Durata dell'incarico e dotazioni delle figure funzionali

La durata dell'incarico è quella del Consiglio Direttivo e sono rieleggibili. A costoro può essere assegnata una strumentazione funzionale all'incarico (telefono e/o mail) per la durata dello stesso, da restituire in caso di decadenza, sostituzione, dimissioni.

ART. 14 – CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, QUORUM COSTITUTIVI E VOTO

14.1 Convocazione

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per il tramite di ausili telematici, almeno cinque giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti almeno la maggioranza dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è di regola convocato ogni tre mesi e/o ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno la metà dei componenti ne facciano richiesta.

14.2 Partecipazioni senza diritto di voto

Le figure di cui all'art. 13 comma 1 lettera h), se non elette in Consiglio Direttivo, posso partecipare alla riunione senza diritto di voto.

14.3 Convocazione in urgenza

In caso di urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato anche per le vie brevi.

In caso di necessità impellenti dovute ad urgenti attività o attività funzionali a quelle previste dall'art. 2 comma 1 lettere a),b) e comma 2 lettere a), b) il Consiglio Direttivo può essere convocato anche in seduta stante, qualora il Presidente lo ritenga necessario e le deliberazioni sono prese alla maggioranza dei presenti.

14.4 Quorum costitutivi

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

14.5 Modalità di svolgimento della riunione

Le riunioni del Consiglio Direttivo sia ordinario che straordinario possono tenersi sia in presenza che in collegamento telematico che misto.

14.6 Votazioni

Ciascun consigliere ha diritto ad un voto e le decisioni sono prese a maggioranza, qualora vi sia un esito di parità il voto del Presidente vale doppio se l'argomento in discussione è riferito ad urgenti attività o attività funzionali a quelle previste dall'art. 2 comma 1 lettere a),b) e comma 2 lettere a), b).

Qualora un Consigliere non potesse partecipare alla riunione ha facoltà di delegare un altro Consigliere, anche per le deliberazioni.

ART. 15 – IL PRESIDENTE

15.1 Prerogative del Presidente

Il Presidente, nominato dall'Assemblea dei Soci, ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo di cui ne è componente effettivo, nonché l'Assemblea dei Soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

15.2 Assenza o impedimento

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, nominato dal Consiglio Direttivo.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Presidente dimissionario convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei Soci per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente dimissionario rimane in carica fino all'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri, salvo la convocazione del Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

ART. 16 – ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, istituito per libera decisione dall'Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma collegiale o monocratica. Se ha forma collegiale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avendo particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta

fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo settore.

L'Organo di controllo, al superamento di determinati limiti previsti dalla legge, esercita inoltre la revisione legale dei conti.

In tal caso l'organo di controllo, collegiale o monocratico, è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, l'organo di controllo elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 17 LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

L'associazione deve tenere:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo, ove previsto, e di eventuali altri organi associativi.
- il libro dei volontari

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti in apposito regolamento che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.

ART. 18 –BILANCIO SOCIALE

Il Consiglio Direttivo redige obbligatoriamente il bilancio sociale nei casi in cui siano superati i limiti di legge che ne impongono la redazione. In tali casi il Bilancio sociale è depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore ed è inoltre pubblicato nei termini e con le modalità previste dal codice del terzo settore.

Nei casi di diversi da quelli di cui al comma precedente il Consiglio Direttivo può comunque redigere il bilancio sociale.

Ove redatto, il bilancio sociale è rimesso alla approvazione dell'assemblea dei soci.

ART. 19 – SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria dei soci

ART. 20 – RINVIO

Per quanto qui non espressamente regolato si fa integrale rinvio alle norme di cui al Codice del Terzo settore, - con particolare riferimento alle norme afferenti le organizzazioni di volontariato -, e relative disposizione attuative e norme collegate, ed alle norme di cui agli artt. 14 e ss. del codice civile.

REPARTO VOLO EMERGENZE
EMERGENCY FLIGHT DEPARTMENT
R.V.E – E.F.D.

Convocazione dell'Assemblea Straordinaria di Reparto Volo Emergenze

in prima convocazione *alle ore 06:00 del 26/01/24*

in seconda convocazione *alle ore 10:00 del 26/01/25*

Alle ore 10,00 verificata la presenza e per delega di un totale di 28 associati il Presidente da inizio alle Assemblea straordinaria

Ordine del Giorno:

1. Saluti del Presidente

2. Modifiche allo Statuto per adeguamento al Terzo Settore Runts

3. Varie ed eventuali

Di seguito si verbalizza:

Punto 1) Saluti del Presidente

Il Presidente da inizio ai lavori alle 10,05 salutando gli intervenuti e in un breve intervento illustra il lavoro che tutti hanno fatto per far crescere l'associazione.

Per poter ulteriormente crescere vi sono dei passaggi formali, uno di questi è il miglioramento del nostro Statuto che passato al vaglio della Regione risulta da migliorare nell'articolo 10.3 Convocazione dell'assemblea Straordinaria.

Tonolli e Delfanti hanno seguito che viene illustrato a seguire.

Punto 2) Approvazione delle modifiche all'art. 10 comma 2 e 3 dello statuto del 2024

La nota della Regione riporta: "si rileva innanzitutto che lo statuto si discosta dai dettami normativi contenuti nel D.lgs. 117/2017 in quanto all'art. 10, commi 2 e 3, per deliberare sulle materie di competenza dell'assemblea straordinaria, è richiesto un quorum rafforzato tale da assicurare un livello di rappresentanza dell'organo deliberante più elevato di quello ordinario, pertanto, per la seconda e terza convocazione dell'assemblea straordinaria non è ammissibile "qualunque sia il numero dei soci intervenuti".(circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 20/218 e nota ministeriale n. 6214 del 9.7.2020)."

L'attuale struttura degli articoli è:

10.2 Quorum dell'Assemblea straordinaria

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati

10.3 Quorum deliberativi

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti con diritto di voto, anche per delega.

Per modificare lo statuto occorrono, in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno dei soci; in seconda convocazione occorre il voto favorevole dei due terzi dei soci presenti, deleghe comprese. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 5 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

La proposta di modifica è:

10.2 Quorum dell'Assemblea straordinaria

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti, anche per delega, almeno tre quarti degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita ~~qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati~~ alla presenza, anche per delega, di almeno un decimo dei soci aventi diritto.

10.3 Quorum deliberativi

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti con diritto di voto, anche per delega.

Per modificare lo statuto occorrono, in prima convocazione, il voto favorevole ~~della metà più uno~~ di due terzi dei soci presenti, deleghe comprese; in seconda convocazione occorre il voto favorevole ~~dei due terzi~~ della metà più uno dei soci

presenti, deleghe comprese. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 5 gg. dalla seconda convocazione, nella quale deve essere presente, anche per delega, almeno un decimo degli associati, e la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida ~~qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità~~ con il voto della maggioranza dei presenti.

Le modifiche proposte sono evidenziate in colore rosso e l'assemblea esprime parere favorevole all'unanimità

Punto 3) Varie ed eventuali

Dato che si è in Assemblea straordinaria e che hanno chiesto di aderire a RVE nuovi soci si propone anche la modifica del capitolo 4, che viene prima riportato nella sua interezza e poi con le proposte di modifica in rosso

ART. 4 – PROCEDURA DI AMMISSIONE DEI SOCI

L'ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato.

La deliberazione è comunicata all'interessato entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione del nominativo del nuovo aderente nel libro dei soci, dopo che lo stesso avrà versato la quota associativa annuale.

Tale quota si riduce del 30% se la richiesta viene presentata dopo il primo di luglio, gratuita per la parte rimanente dell'anno se presentata dopo il 15 novembre.

La domanda di ammissione è fatta in forma scritta da parte dell'interessato e deve contenere l'esplicita accettazione del presente statuto, oltre all'impegno ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere, adottati dagli organi dell'Associazione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, l'aspirante associato o il rappresentante legale della persona giuridica ha la facoltà di richiedere che l'assemblea si pronunci sul rigetto alla prima convocazione utile. Resta fermo il diritto di chiedere all'assemblea il riesame della propria decisione.

In caso di domanda di ammissione presentata da un soggetto diverso dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

L'associato per poter prestare servizio operativo in attività di Protezione Civile dovrà aver frequentato con profitto i corsi obbligatori previsti dalle norme regionali e nazionali vigenti.

Con la seguente

ART. 4 – PROCEDURA DI AMMISSIONE DEI SOCI

4.1 Ammissione del nuovo socio

L'ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato.

La deliberazione è comunicata all'interessato entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione del nominativo del nuovo aderente nel libro dei soci, dopo che lo stesso avrà versato la quota associativa annuale.

Tale quota si riduce del 30% se la richiesta viene presentata dopo il primo di luglio, gratuita per la parte rimanente dell'anno se presentata dopo il 15 novembre.

La domanda di ammissione è fatta in forma scritta da parte dell'interessato e deve contenere l'esplicita accettazione del presente statuto, oltre all'impegno ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere, adottati dagli organi dell'Associazione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, l'aspirante associato o il rappresentante legale della persona giuridica ha la facoltà di richiedere che l'assemblea si pronunci sul rigetto alla prima convocazione utile. Resta fermo il diritto di chiedere all'assemblea il riesame della propria decisione.

In caso di domanda di ammissione presentata da un soggetto diverso dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

L'associato per poter prestare servizio operativo in attività di Protezione Civile dovrà aver frequentato con profitto i corsi obbligatori previsti dalle norme regionali e nazionali vigenti.

4.2 Clausula di ammissione

I soci dell'Associazione dichiarano, anche in fase di prima iscrizione, di non far parte di altri gruppi di Protezione Civile o assimilati, per incompatibilità di disponibilità in caso di emergenze o richieste di enti.

È esclusa questa clausola qualora RVE sia affiliata a strutture nazionali, in quel caso sarà definita dal Direttivo la percentuale di volontari da destinare.

Le modifiche proposte sono evidenziate in colore rosso e l'assemblea esprime parere favorevole all'unanimità.

Viene lasciato spazio ad eventuali osservazioni e non essendoci altro da dibattere alle 10,30 la riunione viene chiusa.

IL PRESIDENTE **Segretario verbalizzante**

Burei Davide **Delfanti Roberto**

REPARTO VOLO EMERGENZE
EMERGENCY FLIGHT DEPARTMENT
loc.Palazzina, 37067 Valeggio s/m (VR)
c.f. 93203020230

Villafranca di Verona, 26/1/25

Elenco presenti:

Reparto Volo Emergenze-Emergency Flight Departement (R.V.E. – E.F.D.)

Burei Davide, con delega di Della Penna David e Lonardi Sara
Tonolli Francesco, con delega di Farina Riccardo e Friggeri Tullio
Delfanti Roberto, con delega di Marchiotto Damiano e Dalle Aste Chiara
Mariani Paolo
Bertamè Jasmin con delega di Rizzi Roberto
Zanfei Leonardo
Giannilivigni Antonino
Grizzi Marco
Fezzi Chiara
Guerra Fabio
Nocca Elisa
Leva Claudio
Di Bari Mirella
Pedilarco Francesco
Cona Andrea
La Medica Nuccio
Percola Paolo
Giacchino Antonio Maria
Di Pietro Enrico Franco

REPARTO VOLO EMERGENZE
EMERGENCY FLIGHT DEPARTMENT
loc.Palazzina, 37067 Valeggio s/m (Vr)
c.f. 93203020230

Direzione Provinciale di Verona - Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Verona 1

Estratto all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Verona 1
Atti privati serie 3a-N. 183
Diritti € / atto esente
Addì (data del timbro a calendario) p. il Direttore

05 FEB. 2025